MINISTERO DELL'INTERNO

Dipartimento della P.S.
Ufficio per l'Amministrazione Generale

Polizia di Stato

SORVEGLIANZA DEL MERCATO E SICUREZZA DELLE AZIENDE DEL SETTORE PIROTECNICO

MINISTERO DELL'INTERNO

Dipartimento della P.S.
Ufficio per l'Amministrazione Generale

Polizia di Stato

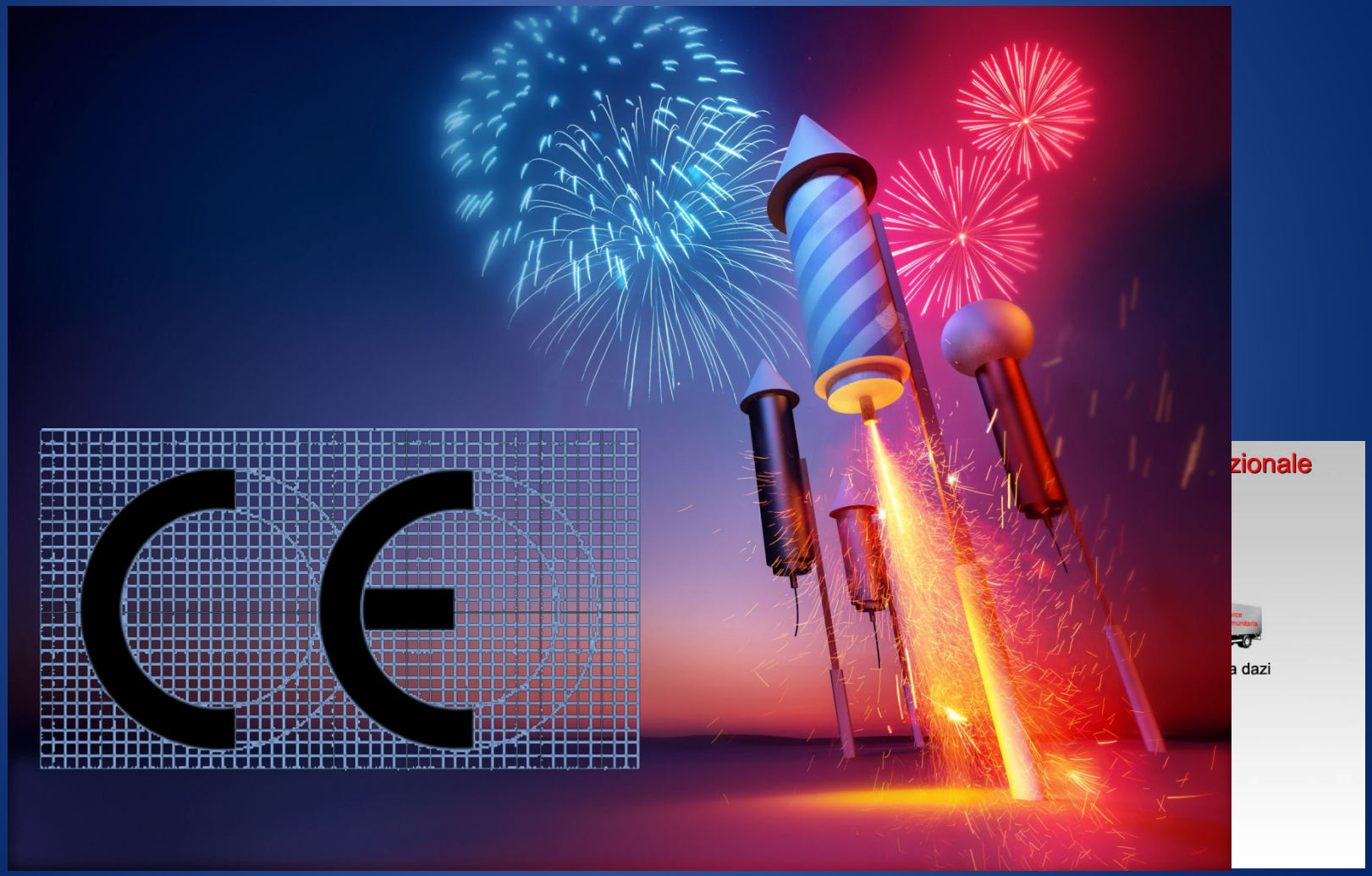

MINISTERO DELL'INTERNO

Dipartimento della P.S.
Ufficio per l'Amministrazione Generale

PREFETTO

Polizia di Stato

Vigente al: 13-8-2015

Capo V
Sorveglianza del mercato e controllo degli articoli pirotecnici

Art. 29

Sorveglianza del mercato

1. Il Prefetto, quale autorita' di sorveglianza del mercato territorialmente competente, di seguito cosi' denominata, controlla che gli articoli pirotecnici siano immessi sul mercato soltanto se, adeguatamente immagazzinati e usati ai fini cui sono destinati, sono sicuri e non mettono in pericolo la salute e l'incolumita' delle persone.

2. L'autorita' di sorveglianza del mercato, avvalendosi della collaborazione della Commissione tecnica territoriale in materia di sostanze esplodenti, dei competenti uffici doganali e dei comandi della Guardia di Finanza, nonche' della collaborazione, che non puo' essere rifiutata, di altre istituzioni, enti e strutture pubbliche, attua la sorveglianza del mercato mediante la predisposizione di un piano contenente le misure tese a:

a) effettuare periodiche ispezioni all'ingresso del territorio nazionale, nonche' nei luoghi di fabbricazione, di deposito e di vendita;

b) prelevare campioni di prodotti per sottoporli a prove ed analisi volte ad accertare la sicurezza, redigendone processo verbale di cui deve essere rilasciata copia agli interessati;

c) conseguentemente, ritirare dal mercato, in esito agli accertamenti disposti, gli articoli che, pur recando la marcatura CE corredati della dichiarazione di conformita' CE, e usati conformemente allo scopo cui sono destinati, siano suscettibili di mettere in pericolo la salute e la sicurezza delle persone;

d) ordinare e coordinare o, se del caso, organizzare con i fabbricanti, gli importatori o i distributori, il richiamo dal mercato degli articoli pirotecnici suscettibili di mettere in pericolo la salute e la sicurezza delle persone, e la loro distruzione in condizioni di sicurezza. I costi relativi sono posti a carico dei fabbricanti, degli importatori o dei distributori.

3. Le misure di cui alle lettere a) e b) del comma 2 sono eseguite dagli organi della Polizia di Stato, dell'Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza su disposizione del Prefetto. Le misure di cui alle lettere c) e d) del comma 2 sono adottate dal Prefetto sulla base dell'esito dei controlli esperiti dagli organi di cui al periodo precedente.

Polizia di Stato

Corsi di form
novembre

tre Forze di
lizia e Uffici

co,
icipale,
e ecc.

*composta da esp
amministrazione comp

nti della pubblica
obre 2014, n. 145

MINISTERO DELL'INTERNO
Dipartimento della P.S.
Ufficio per l'Amministrazione Generale

Polizia di Stato

Il Prefetto attua la sorveglianza mediante la predisposizione di un piano contenente misure tese a

- effettuare periodiche ispezioni
- prelevare campioni di prodotti per sottoporli a prove
- ritirare dal mercato i prodotti che mettono in pericolo la salute e la sicurezza delle persone
- ordinare e coordinare - con i fabbricanti, gli importatori o i distributori - il richiamo dal mercato degli articoli suscettibili di mettere in pericolo la salute e la sicurezza delle persone

Le ispezioni ed il prelievo dei campioni sono eseguiti dagli organi della Polizia di Stato, dell'Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza, su disposizione del Prefetto

Le attività di vigilanza del mercato possono essere di due diversi tipi

- vigilanza del mercato attiva
  - attività di vigilanza programmata
- vigilanza del mercato reattiva
  - in risposta a un evento esterno

- **VALUTAZIONE DELLA CONFORMITÀ**
  - **valutazione completa**
  - **valutazione parziale (casi di non conformità formale previsti dall'art. 32 D. Lgs. 123/2015, comma 1, lettere a-h)**
    - **la marcatura CE è stata apposta in violazione della norma o non è stata apposta**
    - **il numero di identificazione dell'organismo notificato, è stato apposto in violazione della norma o non è stato apposto**
    - **non è stata compilata la dichiarazione di conformità o non è stata compilata correttamente**
    - **la documentazione tecnica non è disponibile o è incompleta**
    - **Etc..**

Art. 29, comma 2 lettera b)

CAMPIONATURA DEI PRODOTTI

Quando e dove eseguire la campionatura dei prodotti ?
Generalmente la campionatura dei prodotti è effettuata nei casi di dubbi sulla conformità di un prodotto nell'ambito di un'attività di vigilanza del mercato di tipo reattivo.

MINISTERO DELL'INTERNO

Ufficio per l'Amministrazione Generale

olizia di Stato

VALUTAZIONE D

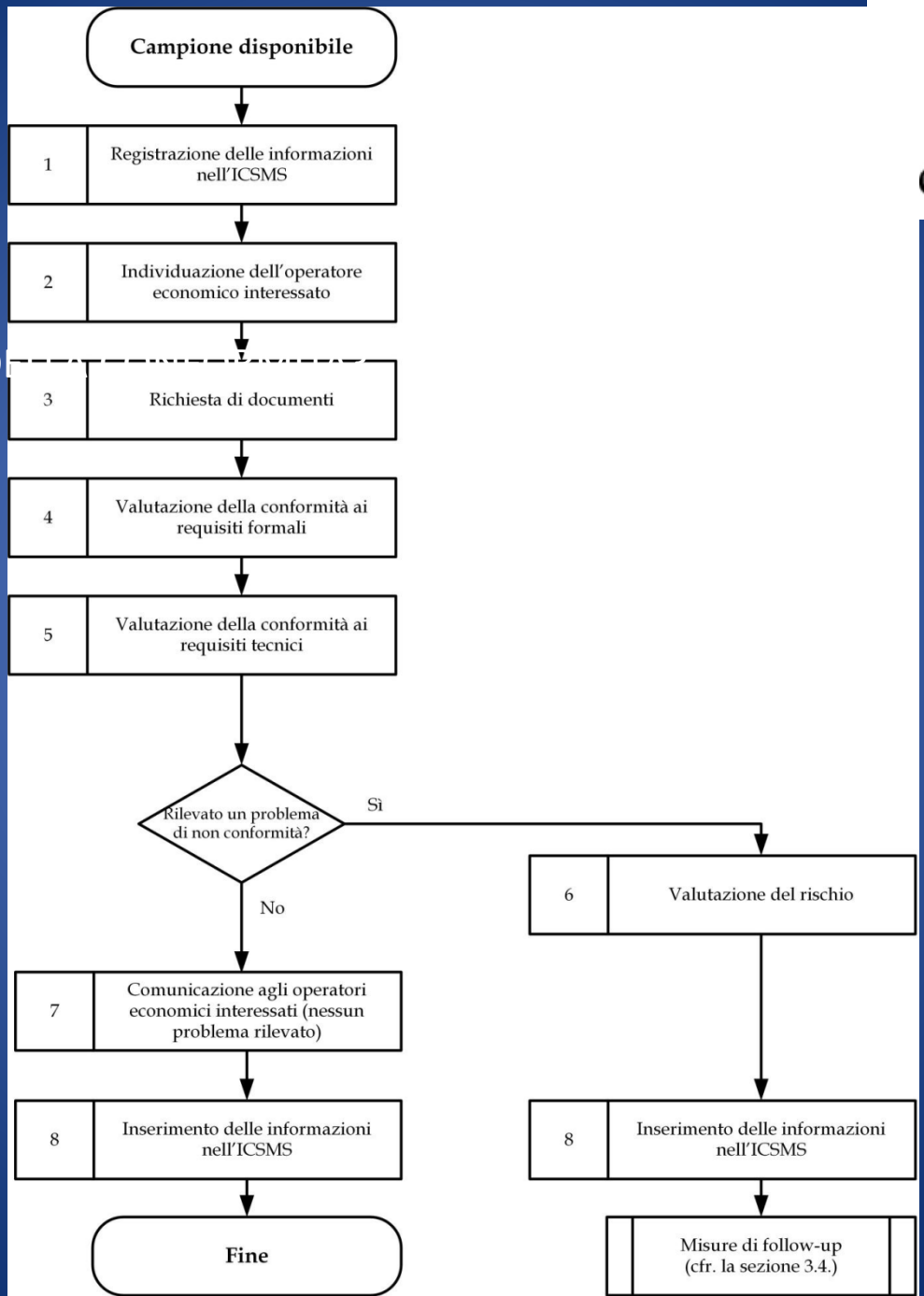

- Gli opera sono individu , distribut decreto legislativ enuti ad esibire la finché l'autorita ività di vigilanza

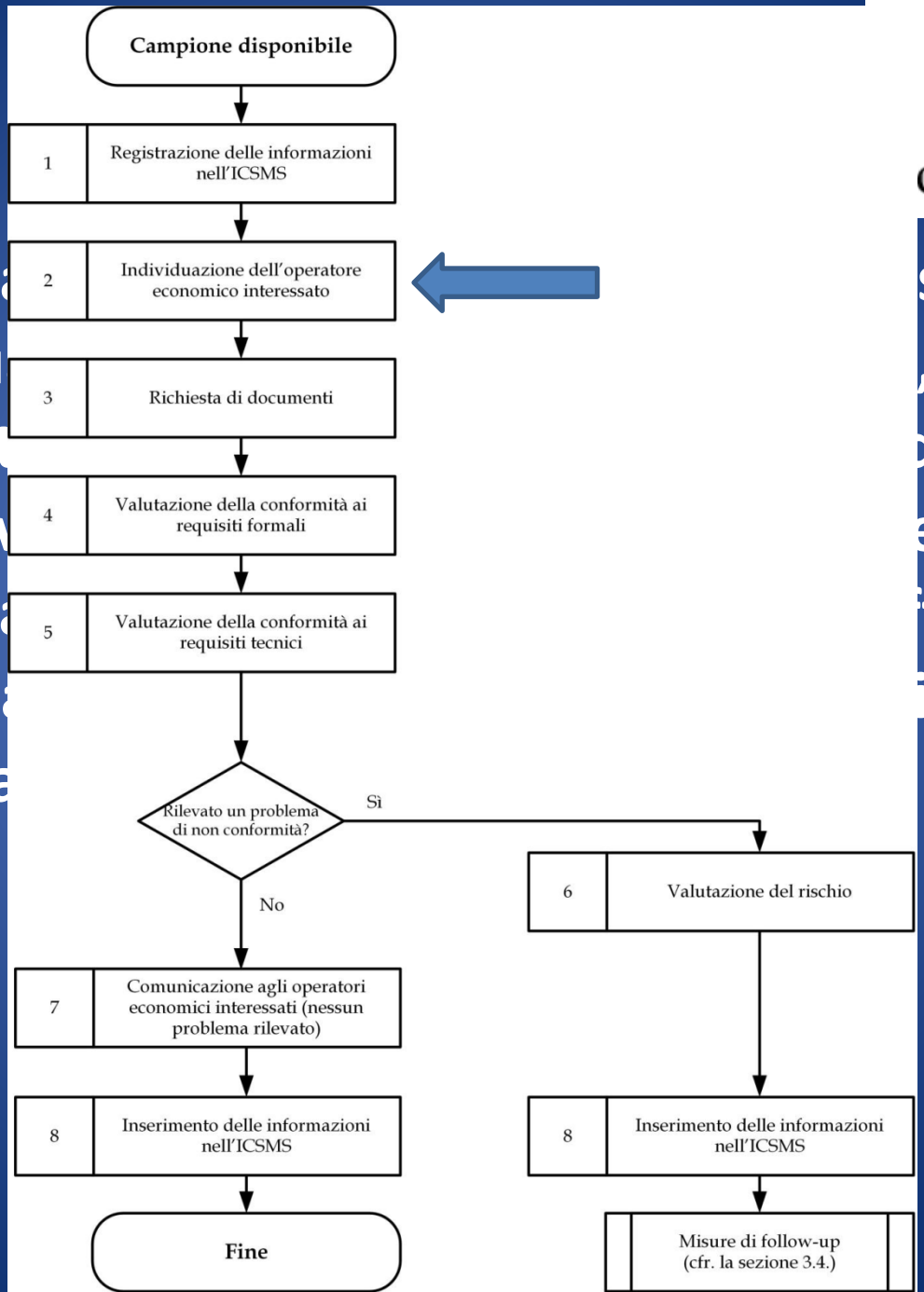

- Campione
- Individuato l'operatore economico
- Marcatura CE
- Dichiarazione di conformità del prodotto
- Rischio grave (art. 30 D.Lgs. 123/2015)
  I. l'Autorità ordina all'operatore economico di sospendere la messa a disposizione del prodotto
  II. L'Autorità ordina l'adozione di misure correttive
  III. Se non è in grado di poter rendere conforme la difformità rilevata chiede all'operatore economico di ritirare i prodotti (RAPEX)
  IV. Se non è in grado di poter rendere conforme la difformità rilevata chiede all'operatore di richiamare i prodotti (RAPEX)
  V. Qualora l'operatore economico interessato non prenda le misure correttive adeguate entro il periodo indicato, l'Autorità di sorveglianza del mercato adotta tutte le opportune misure provvisorie per proibire o limitare la messa a disposizione sul mercato nazionale dei prodotti
     a. Immediata informazione dettagliata alla Commissione ed agli altri Stati. La misura provvisoria adottata è giustificata se nei tre mesi successivi alla comunicazione non vi sono obiezioni da parte della Commissione e degli altri Stati Ritiro dal mercato europeo.

NON CONFORMITA' FORMALE (assenza di rischi)

Di ogni non conformità riscontrata l'autorità di sorveglianza del mercato deve dare notizia all'ente notificato che controlla lo stabilimento di produzione. Gli indirizzi degli enti notificati sono disponibili sul sito NANDO (http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/nando/index.cfm) e la comunicazione avviene a mezzo posta elettronica.

PRINCIPIO

La sorveglianza del mercato è un'attività di particolare rilievo perché, nel garantire la tutela del consumatore, della salute, dell'ambiente e delle cose, deve avere il **minimo impatto sull'attività imprenditoriale.**

Direttiva 2001/95/CE che regolamenta la sicurezza generale dei prodotti commercializzati nel mercato comunitario recepita con il decreto legislativo 172/2004 confluito nel decreto legislativo 6 settembre 2005 (il noto "Codice del Consumo").

MINISTERO DELL'INTERNO
Dipartimento della P.S.
Ufficio per l'Amministrazione Generale

Polizia di Stato

Grazie per l'attenzione

Domande?

Giuseppe Nuzzi
Funzionario Polizia di Stato

MINISTERO DELL'INTERNO
Dipartimento della Pubblica Sicurezza
Ufficio per l'Amministrazione Generale
Ufficio per gli Affari della Polizia Amministrativa e Sociale
Area Armi ed Esplosivi
Via Agostino de Pretis 41/a
00187 ROMA TALY
Tel: +39 06 46547969; 3346910052
e mail: giuseppe.nuzzi@poliziadistato.it